

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE N. 71

DATA 29 DICEMBRE 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU – ANNO 2021

Sessione ordinaria – seduta pubblica - 1^a convocazione.

L'anno 2020, addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 19.10, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
FABRIZIO PAGANI	si		LEONARDO VITALIANO PALETTA	si	
MARIO PANELLA	si		STEFANO MILIZIANO	si	
CLAUDIO SCHIAVON	si		FRANCESCA MARIA BRAMBILLA	si	
ORAZIO FRATTARUOLO	si		GABRIELE LANZANI	si	
GIOVANNI ZURZOLO	si		LUIGI MARIA MANZONI		si
UGO LINA	si		ANDREA ROMANO	si	
CHIARA DAL MOLIN	si		MASSIMO CATTANEO	si	
GIACOMO PANZERI	si				
AURELIO TAGLIABUE	si				
ANTONIO ZABATTA	si				
			Totali	16	1

Partecipa il Segretario Dott. Salvatore Ferlisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, il Sig. Ugo Lina, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Assistono, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.ri: Andrea Apostolo, Fasola Valeria, Frontino Sabina, Irene Zappalà, Rosa Nigro.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU – ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all'articolo 53, comma 16, è stato stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);

RICHIAMATO l'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, la deliberazione con cui sono determinate per l'anno successivo le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali;

PREMESSO che con i commi dal 739 al 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stata istituita la nuova IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abolire la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

RILEVATO che la nuova IMU si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso), e le loro pertinenze;

VERIFICATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura dello 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo D, ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, come già applicato con la vecchia IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (imposta municipale propria), approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 03/06/2020, in vigore dal 1 gennaio 2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2020 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni della Nuova IMU, anno 2020;

VISTO il comma 756 che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e costituirà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote;

PRESO ATTO che la suddetta Risoluzione chiarisce che: *"...la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756..."*;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

RITENUTO quindi mantenere **l'aliquota pari allo 0,1%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

RITENUTO opportuno mantenere **l'aliquota particolare pari allo 0,25%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che i cd "beni merce" saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022;

RITENUTO opportuno mantenere l'aliquota particolare **pari allo 0,76%**:

- per "immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado"
- per Immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, con **riduzione del 50% della base imponibile**
- per immobili locati a canone concordato (ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 9/12/1998, n.431 e del decreto ministeriale 5/3/1999), con **riduzione del 25% sull'aliquota**

RITENUTO, altresì, opportuno mantenere l'aliquota particolare **pari allo 0,90%** per le seguenti categorie catastali:

- terreni agricoli
- aree fabbricabili
- C/1 – negozi

RITENUTO pertanto opportuno confermare per l'anno 2021, le stesse aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" del 2020 come di seguito riportato:

ALIQUOTE 2021

0,40%	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare ,€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</p>
0,90%	<p>ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI CLASSATI NELLA CATEGORIA C/1 – AREE FABBRICABILI E TERRENI</p>
0,76%	<p>-IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 2° GRADO</p> <p>-RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU per <u>Immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</u></p> <p>- IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 9/12/1998, n.431 e del decreto ministeriale 5/3/1999) riduzione del 25% sull'aliquota</p>
0,10%	<p>Fabbricati rurali strumentali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art.9, comma 3-bis, DL. 557/1993, conv. L. 133/1994 - Accatastamento in cat. D/10 o annotazione di ruralità
0,25%	<p>IMMOBILI MERCE, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>
1,00%	<p>per tutti gli altri immobili non compresi nelle casistiche precedenti</p>

DATO ATTO che non è dovuta l'imposta municipale propria per gli immobili elencati al comma 759 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2021, di € 2.800.000,00;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di

riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 03/06/2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 15/4/2020, con la quale è stato nominato il dott. Pietro Cervadoro quale funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU), ai sensi del comma 778 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 21.12.2020;

UDITA la relazione dell'Assessore, nonché gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari come riportati nel testo relativo alla trascrizione integrale della registrazione effettuata durante la seduta;

VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N. 11

VOTI CONTRARI N. 5 (Stefano Miliziano, Francesca Maria Brambilla, Gabriele Lanzani, Andrea Romano, Massimo Cattaneo)

DELIBERA

1. DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DETERMINARE le seguenti Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno **2021**:

ALIQUOTE 2021

0,40%	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</p>
0,90%	<p>ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI CLASSATI NELLA CATEGORIA C/1 – AREE FABBRICABILI E TERRENI</p>
0,76%	<p>-IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 2° GRADO</p> <p>-RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU per <u>Immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</u></p> <p>- IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge 9/12/1998, n.431 e del decreto ministeriale 5/3/1999) riduzione del 25% sull'aliquota</p>
0,10%	<p>Fabbricati rurali strumentali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art.9, comma 3-bis, DL. 557/1993, conv. L. 133/1994 - Accatastamento in cat. D/10 o annotazione di ruralità
0,25%	<p>IMMOBILI MERCE, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>
1,00%	<p>per tutti gli altri immobili non compresi nelle casistiche precedenti</p>

3. DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

euro 200,00 ai seguenti immobili:

- a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la

quale la destinazione medesima si verifica ;

b. per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)

4. DI STIMARE in € 2.800.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto delle trattenute di € 585.002,58 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento della Nuova IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 03/06/2020;

6. DI DELEGARE il Funzionario Responsabile della nuova IMU ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto ed all'informativa al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del "Piano Triennale";

Stante l'urgenza di dar corso al presente provvedimento,

VISTA la votazione, proclamata dal Presidente:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 2 (Francesca Maria Brambilla, Gabriele Lanzani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.



Città di
NOVA
milanese

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU – ANNO 2021

- Parere tecnico **!X!** regolare

!_! Non regolare per i seguenti motivi.....

!_! non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo

data 09.12.2020

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Pietro Cervadoro

- Parere contabile **!X!** regolare


!_! Non regolare per i seguenti motivi.....

!_! non necessita di parere in quanto l'atto non comporta ne'
impegno di spesa ne' diminuzione di entrata

data 09.12.2020

Il Responsabile del Settore Risorse

f.to Dott. Pietro Cervadoro



Città di
NOVA
milanese

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ugo Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Salvatore Ferlisi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal 12.01.2021 al 27.01.2021.

Il, 08.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore Ferlisi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni Albo Pretorio n°.....

Pubblicato all'Albo Pretorio dal al

Il,.....

L'OPERATORE INCARICATO DELL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato.

Il,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

!_-CHE la presente deliberazione divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

!_! CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

Il,

IL SEGRETARIO COMUNALE